

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 25 giugno 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(373) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIAZZI (Amministratore delegato della Società Fussball Club Sudtiroil Srl), Società FUSSBALL CLUB SUDTIROL Srl - (nota n. 7422/1061 pf13-14/SS/vdb del 12.6.2014).**

### **Il deferimento**

Con atto del 12 giugno 2014 la Procura federale ha deferito il Signor Luca Piazzi e la Società Fussball Club Sudtiroil Srl, per rispondere (così testualmente):

- Piazzi Luca, *“per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, relativamente alla conduzione della gara Pro Vercelli-Sudtiroil del 07.06.2014 da parte del Direttore di gara Sig. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, così come riportato nell'articolo pubblicato sul sito [www.tuttolegapro.com](http://www.tuttolegapro.com) in data 08.06.2014, ovvero “È stata una maialata clamorosa e premeditata. Questo arbitro ha già diretto la Pro Vercelli a Savona, sapevo da martedì che non saremmo passati...”, giudizi e rilievi gravemente lesivi del Direttore di gara stesso e della classe arbitrale, mettendone in dubbio la competenza e preparazione, nonché l'imparzialità e la regolarità dell'operato, in modo tale da ledere il prestigio dell'AIA nel suo complesso, ed altresì mettendo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a favorire la società Pro Vercelli”;*

- Fussball Club Sudtiroil Srl, *“a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli art. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al Sig. Luca Piazzi”.*

### **Il fatto**

Sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti del procedimento, anche mediante produzione documentale della difesa dei deferiti, risulta che:

- in data 7 giugno 2014 Piazzi Luca appostava sul proprio account di Facebook, il seguente messaggio: *“Oggi si è capito perché il Sud Tiroil non potrà mai vincere uno spareggio. Che maialata clamorosa e premeditata che ci hanno fatto!!! Che tristezza infinita:...”;*

- il giorno successivo (8 giugno 2014) appariva sul sito internet [www.tuttolegapro.com](http://www.tuttolegapro.com) l'articolo a firma di Nicolò Schira del seguente tenore letterale: *“Sudtiroil, la furia del ds Piazzi: “ci hanno fatto una maialata. Sin da martedì sapevamo che era impossibile vincere a Vercelli...(titolo) e, poi, “Se una persona composta e serafica come lui perde le staffe,*

*allora qualcosa di clamoroso dev'essere successo. Questo clima che si respira in casa biancorossa al termine dei Playoff. Infatti il ds del Sudtirolo Luca Piazzini è andato su tutte le furie per la direzione arbitrale del Signor Pezzuto di Lecce (in odore di promozione nella Can di Serie B) nel ritorno della finale Playoff. Su Facebook l'uomo mercato altoatesino si è così sfogato: "E' stata una maialata clamorosa e premeditata. Questo arbitro ha già diretto la Pro Vercelli a Savona, sapevo da martedì che non saremmo passati...";*

- con diffida del 10 giugno 2014 l'avv. Mattia Grassani, in nome e per conto di Luca Piazzini e del Fussball Club Sudtirolo Srl, contestava al responsabile del sito internet Tuttoligapro.com e all'autore dell'articolo Nicolò Schira l'attribuzione al Piazzini delle affermazioni riportate tra virgolette, perché non corrispondenti a quanto dal medesimo pubblicato su Facebook, richiedendo formale rettifica in tal senso a norma dell'art. 8, Legge 8.02.1948, n. 47, legge sulla stampa;

- tale richiesta veniva riscontrata dallo stesso Schira con lettera 13 giugno 2014, nella quale si legge: "...compiuti gli opportuni approfondimenti e verifiche presso la redazione, effettivamente, rivisto il contenuto dell'articolo da me firmato l'8/06/2014, la notizia non corrisponde a quanto effettivamente dichiarato dal Sig. Piazzini sul suo profilo Facebook, errore di cui chiedo profondamente scusa al suo cliente";

- ciononostante, in data 20 giugno 2014, il Sig. Luca Piazzini presentava alla Questura di Milano, Commissariato di P.S. Garibaldi Venezia, denuncia - querela nei confronti dei soggetti responsabili della pubblicazione contestata.

### **Il dibattimento**

Nei termini assegnati, i deferiti hanno depositato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento.

Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Piazzini Luca, l'inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la Società Fussball Club Sudtirolo Srl, l'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);

Sono altresì comparsi il difensore dei deferiti, che ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti, nonché il Sig. Piazzini Luca il quale richiesto di precisare il significato delle espressioni riportate sulla pagina Facebook riconosciuta come propria (doc. 1 allegato alla memoria difensiva), ha dichiarato: "...anche a seguito della precedente gara chiacchierata non ero d'accordo con la designazione dell'arbitro Pezzuto, e con l'atteggiamento tattico della Pro Vercelli nei minuti finali della gara mi sono lasciato andare ad un commento che ritenevo rimanesse nell'ambito privato dei miei amici".

### **I motivi della decisione**

Ritiene la Commissione che a seguito delle iniziative assunte dal deferito anche in sede giudiziaria e della rettifica intervenuta a cura dell'autore della pubblicazione, possano attribuirsi al deferito unicamente le affermazioni riportate sulla pagina Facebook a lui riconducibile, peraltro qui riconosciute come proprie nel loro tenore letterale e contestualizzate nel significato complessivo che lo stesso Piazzini ha inteso attribuirvi precisando quanto sopra richiamato. Pertanto, rilevata la valenza offensiva e la portata denigratoria del contenuto di tali affermazioni ("*maialata clamorosa e premeditata*") nei confronti di soggetti chiaramente individuabili e anzi individuati dallo stesso Piazzini ("*designazione dell'arbitro Pezzuto, ... atteggiamento tattico della Pro Vercelli*") deve ritenersi provata la responsabilità disciplinare del deferito per le violazioni ascrittegli. Né

varrebbe a scriminare la condotta testé censurata l'asserito carattere "privato" del mezzo utilizzato.

E' al contrario notorio che gli utenti di "Facebook" fruiscono del così detto "tagging", modalità che consente di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui, sottraendo di fatto questo materiale alla disponibilità dell'autore e rendendone incontrollata la diffusione. Il numero (52) dei commenti postati alla comunicazione in esame, come emerge dal documento prodotto dai deferiti, esclude peraltro ex se quel carattere di "riservatezza" che connota una conversazione privata fra due soggetti, specificamente indicata dalla giurisprudenza di questa Commissione per esimere dalla violazione dei principi di cui all'art.1, comma 1 del CGS.

### **Le sanzioni**

Risultano congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, la Commissione infligge a Piazzi Luca la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società Fussball Club Sudtiroil Srl, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

**(370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCARPA (Calciatore), QUIRICO MANCA (Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), ORLANDO SANTANIELLO (Vice Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), Società AC SAVOIA 1908 Srl SSD ▪ (nota n. 7352/581 pf13-14/AM/ma del 10.6.2014).**

### **Il deferimento**

Con lettera-esposto del 05/02/2014, il Presidente della Società sportiva USD Akragas Srl, Sig. Silvio Alessi, per il tramite del proprio legale di fiducia, denunciava alla Procura federale due distinti episodi di cui si era reso protagonista il Sig. Francesco Scarpa, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in forza all'AC Savoia 1908 Srl SSD.

Il predetto tesserato, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, in occasione di due gare del campionato nazionale di Serie D (L.N.D.), Battipagliese-Savoia, disputata il 10/11/2013, e Savoia-Pomigliano, disputata il successivo 26/01/2014, a seguito di un gol realizzato dalla propria squadra in gesto di esultanza avrebbe mostrato una maglia (indossata sotto quella ufficiale di gioco) con la scritta "solo per te" e l'immagine del Sig. Lazzaro Luce; quest'ultimo, all'epoca dei fatti "patron" (e non formalmente Presidente) dell'AC Savoia 1908 Srl SSD, sottoposto a misura cautelare dall'Autorità Giudiziaria per i reati di turbativa d'asta, corruzione aggravata e concorso in associazione mafiosa.

Il denunciante, ritenendo che i due richiamati episodi integrassero gli estremi della fattispecie prevista e punita ex art 414 c.p. (istigazione a delinquere), invocava l'intervento della Procura federale perché fosse accertata la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari nei riguardi dell'AC Savoia 1908 Srl SSD.

A seguito di tale segnalazione la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Francesco Scarpa, calciatore all'epoca dei fatti tesserato in forza all'AC Savoia Srl SSD, in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché dell'art. 72, comma 5, CGS (nell'atto di deferimento viene erroneamente indicato, si presume per un mero refuso, l'art. 75, comma 5, CGS), per aver posto in essere condotte gravemente contrastanti con i comportanti cui ciascun tesserato è tenuto, in quanto espressione di solidarietà e pubblicità nei confronti di un soggetto comunque identificabile fra quelli

indicati dall'art. 1, comma 5, CGS, colpito da rilevanti misure cautelari di natura penale per gravi ipotesi di reato;

- il Sig. Quirico Manca, Presidente e Amministratore Unico dell'AC Savoia 1908 Srl SSD, in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché dell'art. 72, comma 5, CGS (nell'atto di deferimento viene erroneamente indicato, si presume per un mero refuso, l'art. 75, comma 5, CGS), per aver omesso ogni controllo sul proprio tesserato e per non aver impedito al calciatore di indossare sotto la maglia sociale e mostrare in pubblico altro indumento, per ciò stesso avallando condotte gravemente contrastanti con i comportamenti cui ciascun tesserato è tenuto, in quanto espressione di solidarietà e pubblicità nei confronti di un soggetto comunque identificabile fra quelli indicati dall'art. 1, comma 5, CGS, colpito da rilevanti misure cautelari di natura penale per gravi ipotesi di reato;

- il Sig. Orlando Santaniello, in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche con riferimento all'art. 21, comma 1, NOIF, per aver svolto funzioni di dirigente per la Società sportiva AC Savoia 1908 Srl SSD senza essere tesserato per la stessa;

- l'AC Savoia 1908 Srl SSD, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione a quanto addebitato al suo Presidente e Amministratore Unico, Sig. Quirico Manca, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 1, CGS, per quanto ascritto al suo tesserato, Sig. Francesco Scarpa e al Sig. Orlando Santaniello, soggetto rientrante fra quelli indicati all'art. 1, comma 5, CGS.

### **Il dibattimento**

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire proprie memorie difensive.

All'odierna riunione la Procura federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità e, per l'effetto, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

6 (sei) giornate di squalifica al Sig. Francesco Scarpa;

3 (tre) mesi di inibizione al Sig. Quirico Manca;

3 (tre) mesi di inibizione al Sig. Orlando Santaniello;

€ 3.000,00 (€ tremila/00) all'AC Savoia 1908 Srl SSD.

Per i deferiti Scarpa, Manca, Santaniello e A.C. Savoia 1908 SS srl. sono comparsi i difensori che hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, osserva.

Dalla visione delle immagini acquisite a mezzo DVD emerge che il calciatore Francesco Scarpa, nell'abbandonare il terreno di gioco a fine gara unitamente ai compagni di squadra, in un chiaro contesto di esaltazione per la vittoria conseguita, si rivolgeva in direzione della telecamera mostrando la maglietta indossata sotto quella di gioco, per poi guadagnare gli spogliatoi.

Il contenuto del messaggio così veicolato (la scritta sulla maglietta "solo per te" associata all'immagine del "patron" *in vinculis* Lazzaro Luce) appare *prima facie* diretto a solidarizzare con il soggetto colpito da misura custodiale per gravi reati, ritenendolo evidentemente vittima di un errore giudiziario e conseguentemente a denigrare l'azione dell'Autorità Giudiziaria e offendere l'amministrazione della giustizia. Ciò evidentemente in contrasto con i doveri di correttezza del tesserato.

A ben vedere, tuttavia, gli elementi di prova ("visiva") acquisiti agli atti non consentono di attribuire al tesserato quel segmento di condotta diffamatoria ulteriore costituito appunto dall'intenzione di offendere l'operato della magistratura attraverso l'equiparazione logica:

solidarietà al “Presidente” arrestato - vittima di errore giudiziario. Un’estensione (*quid pluris* senza il quale il comportamento pur criticabile resta privo del requisito di concreta offensività) della condotta, a parere della Commissione, non sufficientemente supportata dal materiale probatorio disponibile.

Maggiormente aderente al contesto (anche ambientale) ricostruito risulta invece la mera volontà di esprimere ed esternare gratitudine umana e “sportiva” al Presidente di fatto della società, suo datore di lavoro, in una circostanza di estrema difficoltà perché coinvolto in gravi vicende giudiziarie, mediante la dedica della vittoria.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, la Commissione dispone il proscioglimento dei deferiti.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Salvatore Lo Giudice**

“”

**Pubblicato in Roma il 27 giugno 2014.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete